

RISPETTO DEI PRINCIPI PUBBLICISTICI NELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DA PARTE DI AZIENDA MUNICIPALIZZATA

Dalla qualificazione dell'azienda municipalizzata quale "ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale ed equiparabile agli enti pubblici economici" (Cassazione civile, sez. un., 18.02.2002, n. 2370), inserita nel sistema integrato dell'amministrazione pubblica provinciale (ex art. 79 statuto speciale), costituente, quindi, "parte dell'apparato amministrativo che fa capo al comune [con] connotati pubblicistici" (Consiglio di Stato sez. V, 22.05.2001, n. 2835), consegue che le procedure selettive per l'accesso debbano essere improntate a criteri di pubblicità e trasparenza, richiamati, altresì, dall'art. 19 d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Le aziende speciali, così come le società in house, come recentemente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 25 novembre 2013, n. 26283, ribadito con ordinanza 2 dicembre 2013, n. 26936), possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della Pubblica Amministrazione. Ne consegue, per quanto attiene le procedure selettive per l'assunzione dei dipendenti, che "poiché si tratta di procedure poste in essere da soggetti qualificabili come Pubbliche Amministrazioni, per le quali vige il principio del concorso pubblico, esse sono in tutto e per tutto assimilabili alle procedure concorsuali dell'ente pubblico (il Comune) cui l'Azienda Speciale è strumentale" (Cons. Stato, Sez. V. 20.02.2014. n. 820).

Relativamente al principio di pubblicità delle procedure selettive rileva, altresì, l'art. 97 (comma 2) della legge regionale n. 2/2018 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), laddove prevede che "I comuni, i loro consorzi e le aziende da essi dipendenti sono tenuti a pubblicare, almeno per estratto, nel bollettino ufficiale della regione tutti i bandi di concorso e gli avvisi di formazione di graduatorie pubbliche", fermo restando che "il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione" (comma 3).

Il rispetto dei principi pubblicistici nelle procedure di reclutamento del personale, trova, del resto, ragione giustificatrice nella necessità di impedire che società soggette al controllo

dell'amministrazione pubblica, cui viene affidato direttamente l'esercizio di importanti compiti di interesse generale, sfruttando la veste formalmente privatistica possano definire gli aspetti organizzativi delle proprie strutture in modo totalmente svincolato dal rispetto di principi minimi essenziali dell'azione pubblica (Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Liguria, 9.10.2014 n. 55).

Ciò premesso, il Difensore civico nel suo intervento ha precisato che rileva, da un lato, l'esigenza di rispettare la legge regionale nella cornice giurisprudenziale di riferimento e, dall'altro, di adeguare la disciplina regolamentare dell'Azienda in questione, prevedendo termini puntuali e congrui per le comunicazioni ai candidati in ordine alle prove selettive, evitando formulazioni connotate da vaghezza o incertezza di contenuti, che mal si conciliano con i principi di trasparenza e pubblicità, permeanti in modo incondizionato l'agire delle amministrazioni pubbliche, dei relativi enti ed organismi strumentali, ivi compresi gli enti che gestiscono, direttamente o in concessione, servizi pubblici (ex art. 1, comma 2, l.p. 23/1992).

GM 14.11.2019